

REGOLAMENTO (CEE) N. 2062/93 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 1993

concernente le modalità di controllo finanziario dei programmi approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che occorre istituire un sistema efficace per il controllo finanziario dell'attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92;

considerando che a tal fine il sistema di controllo dovrà basarsi sui singoli impegni assunti nell'ambito dei programmi approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92; che l'efficacia di tale controllo sarà notevolmente compromessa se le informazioni comunicate non verranno aggiornate regolarmente;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano, conformemente alla tabella che figura in allegato, le informazioni sullo stato d'applicazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/92 alla data del 15 aprile e del 15 ottobre di ciascun esercizio.

Tali informazioni debbono pervenire alla Commissione entro i 45 giorni successivi a tali date. In via eccezionale le informazioni sull'applicazione del regime al 15 aprile 1993 debbono pervenire alla Commissione entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

ALLEGATO

INFORMAZIONI DA COMUNICARE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) n. 2078/92

Stato membro :

Regioni dell'obiettivo n. 1/non comprese in tale obiettivo (specificare) :

Regime considerato (specificare) :

Durata del singolo impegno (anni) :

Numero di domande pendenti di adesione al regime :

	Situazione cumulativa precedente	Ultimo semestre : (specificare)		Situazione cumulativa corretta	
		Rinunce	Nuovi impegni		
I. Domande accettate					
a) Numero di beneficiari la cui domanda è stata accettata					
b) Numero di ha/UBA ⁽¹⁾ per i quali è stato sottoscritto un impegno					
c) Premio annuo medio ammissibile per ha/UBA ⁽¹⁾ stimato					
	Esercizio (t) ⁽²⁾	Esercizio (t + 1)	Esercizio (t + 2)	Esercizio (t + 3)	Esercizio (t + 4)
II. Costo di bilancio per le domande accettate					
Totale corrispondente alla situazione cumulativa corretta (stima) di cui :					
— FEAOG (G)					

⁽¹⁾ Dichiarare separatamente secondo il regime.⁽²⁾ Esercizio (t) : esercizio in corso per la contabilizzazione delle spese a carico del FEAOG, sezione garanzia.